

**Ricorso proposto il 18 settembre 2010 — Nexans France/
Impresa comune Fusion for Energy**

(Causa T-415/10)

(2010/C 301/93)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Nexans France SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet e J.-F. Le Corre, avvocati)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che l'appalto è stato aggiudicato a seguito di un procedimento nell'ambito del quale i principi di certezza del diritto, di fiducia legittima, di trasparenza, di parità di trattamento e di buona amministrazione sono stati violati;
- dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto lasciando la ricorrente nell'incertezza quanto alla sua decisione di escludere la sua offerta prima di qualsiasi esame ed informandola soltanto con la lettera del 16 luglio 2010;
- dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art 20.4 del regolamento d'applicazione del suo regolamento finanziario;
- dichiarare nulla e inesistente la decisione del 16 luglio;
- dichiarare nulla e inesistente la decisione dell'8 luglio;
- dichiarare nulli e inesistenti tutti gli atti adottati dalla convenuta successivamente alle decisioni dell'8 e del 16 luglio;
- riconoscere alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronuncia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell'appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento);
- in subordine, ove, al momento della pronuncia della sentenza, risulti improbabile l'indizione di una nuova gara per l'appalto, assegnare alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 50 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronuncia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell'appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento);

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di gara d'appalto F4E-2009-OPE-18 (MS-MG), avente ad oggetto la stipula dei contratti per la fornitura di materiale elettrico (GU 2009/S 149 218279), e che attribuiscono l'appalto ad un altro offerente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno che si asserisce causato dalle decisioni impugnate.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente sostiene un certo numero di motivi relativi:

- alla violazione dei principi di certezza del diritto e di trasparenza, in quanto la convenuta avrebbe tenuto la ricorrente all'oscuro del fatto che la sua offerta sarebbe stata respinta senza essere valutata se essa avesse rifiutato di firmare il progetto di contratto allegato all'appalto, non permettendo così alla ricorrente di conoscere la portata degli obblighi che le incombevano in qualità di offerente;
- alla violazione del principio di legittimo affidamento, nella misura in cui la convenuta avrebbe fornito garanzie alla ricorrente sul fatto che non avrebbe respinto automaticamente l'offerta presentata da quest'ultima;
- alla violazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra i candidati ad un appalto pubblico in quanto:
 - la gara d'appalto è stata organizzata in modo da favorire la candidatura del Consortium ICAS (l'aggiudicatario dell'appalto), dal momento che i termini previsti nel contesto dell'appalto erano manifestamente insufficienti e sproporzionati, non potendo materialmente essere rispettati da offerenti dotati di una linea di produzione specifica di cui solo il Consortium ICAS disponeva;
 - esisteva un conflitto di interessi tale da favorire la candidatura del Consortium ICAS, nella misura in cui una persona che lavorava per un membro del Consortium ICAS ha partecipato alla procedura di selezione delle offerte ed un'altra persona, che a sua volta lavorava per un membro del Consortium ICAS, ha partecipato alla preparazione della gara d'appalto;
 - il Consortium ICAS ha beneficiato di informazioni atte a favorirlo a causa della visita, come esperto per ITER, di una persona impiegata presso un membro del Consortium ICAS nelle fabbriche della ricorrente in Corea e nei cantieri per la fabbricazione di navi posacavi in Cina ed in Giappone;

- della violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 84 e 94 del regolamento finanziario, dato che la procedura di valutazione è stata espletata nonostante rimanesse una sola offerta e dato che la convenuta non ha reagito sebbene la ricorrente le avesse comunicato l'esistenza di un conflitto di interessi atto a favorire il Consortium ICAS;
- di un errore in diritto commesso dalla convenuta respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art. 120, n. 4, del regolamento d'applicazione del regolamento finanziario, dal momento che quest'articolo permette il rifiuto automatico di un'offerta senza esaminarla soltanto se quest'ultima non soddisfa una condizione essenziale o una condizione specifica del capitolato d'appalto;
- per il fatto che le presunte violazioni delle norme di diritto hanno causato un danno diretto e certo alla ricorrente di cui sarebbe legittimata a chiedere il risarcimento.

Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Cortés del Valle López/UAMI (HIJOPUTA)

(Causa T-417/10)

(2010/C 301/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Federico Cortés del Valle López (Maliaño, Spagna) (rappresentante: J. Calderón Chavero, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 18 giugno 2010 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 175/2010-2;
- Annullare, di conseguenza, la decisione 24 novembre 2009 dell'esaminatore dell'UAMI;
- Accogliere gli argomenti del ricorrente, e
- condannare il convenuto alle spese relative al presente procedimento in caso di opposizione al medesimo e rigetto delle sue richieste.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che contiene l'elemento denominativo «¡Que bueno ye! HIJOPUTA» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Inesistenza della violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n.º207/2009 ⁽¹⁾, dato che il marchio richiesto non è contrario al buon costume.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — voestalpine e voestalpine Austria Draht/Commissione

(Causa T-418/10)

(2010/C 301/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria), voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Ablasser-Neuhuber e G. Fussenegger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., in un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione), nella parte che riguarda le ricorrenti;
- in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti all'art. 2 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione). Nella decisione impugnata sono state inflitte alle ricorrenti e ad altre imprese ammende per violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione le ricorrenti hanno partecipato ad un accordo continuato e/o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'acciaio di precompressione nel mercato interno e nel SEE.

Le ricorrenti deducono tre motivi di ricorso.